

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1613-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **BONALUMI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 aprile 1984 (Stampato n. 332)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

COL MINISTRO DELLA DIFESA

(SPADOLINI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(DE MICHELIS)

—

*Tramesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 19 aprile 1984*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti concernente la posizione tributaria del personale dipendente della Marina degli Stati Uniti in Italia, effettuato mediante scambio di note a Roma il 24 luglio 1982

Presentato alla Presidenza il 13 luglio 1984

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Accordo in esame è volto a superare una situazione scaturita da alcuni accertamenti effettuati verso la fine del 1979 che evidenziarono la mancata effettuazione, da parte dei comandi delle basi della marina militare statunitense in Italia delle ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale civile assunto localmente.

A seguito di tali accertamenti, gli uffici finanziari competenti per territorio iniziarono a contestare ad oltre mille dipendenti delle basi di Napoli, Gaeta, Sigonella e La Maddalena il mancato pagamento delle imposte ed a richiedere con decorrenza dal 1974 il pagamento degli arretrati oltre a interessi, penalità, eccetera.

L'avvio dell'operazione di accertamento e riscossione da parte degli uffici finanziari dette luogo ad una situazione di tensione e di conflittualità nei rapporti di lavoro tra il personale italiano ed i comandi USA.

La preoccupazione era comprensibile; infatti, le cifre richieste dagli uffici finanziari erano rilevanti (spesso diversi milioni) e tali, quindi da creare notevoli difficoltà nei destinatari delle ingiunzioni con conseguenti polemiche, stato di agitazione nel personale interessato e minacce di azioni sindacali che, ove attuate, avrebbero potuto mettere in serio pericolo la operatività delle basi stesse.

Il Governo italiano e quello statunitense decisero di cercare una soluzione al problema e il 24 luglio 1982, dopo un negoziato protrattosi per circa un anno e mezzo, si è pervenuti alla firma dello

Scambio di note tra i due Governi che prevede le seguenti condizioni:

a) il Governo degli Stati Uniti si accolla il pagamento delle imposte dovute per un importo pari a 7.377.301 dollari, rinunciando alla riscossione di ammontari per « valore residuo » che consistono nelle somme che l'Italia deve rimborsare agli Stati Uniti a titolo di migliorie sulle installazioni militari nel momento in cui vengono dismesse e riconsegnate;

b) nell'ipotesi che l'importo dovuto non sia raggiunto entro dieci anni, verranno stabilite le modalità per il pagamento delle somme residue;

c) il Governo italiano, accettando i suddetti impegni, si impegna a sua volta, sospendendole già dallo Scambio di note, a far cessare ogni procedura per la riscossione delle imposte;

d) le modalità di applicazione dei sistemi di pagamento verranno determinate di volta in volta dagli organi competenti dei due Governi;

e) con l'entrata in vigore dell'Accordo gli interessati dipendenti saranno liberati definitivamente da ogni obbligo verso il fisco per le imposte considerate.

Considerando che l'Accordo risolve una delicata situazione di lavoratori nostri concittadini, la Commissione Affari esteri ne raccomanda l'approvazione ricordando che su di esso hanno espresso parere favorevole le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Finanze e tesoro.

BONALUMI, *relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra l'Italia e gli Stati Uniti concernente la posizione tributaria del personale dipendente dalla Marina degli Stati Uniti in Italia, effettuato mediante scambio di note a Roma il 24 luglio 1982.

Fra gli emolumenti corrisposti al personale dipendente indicato nell'accordo di cui al comma precedente, da escludere dal calcolo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono comprese anche le indennità di fine rapporto per la parte maturata nel periodo dal 1974 al 1981.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'accordo stesso.

ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.